



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione fallimentare

RG 1/2020

Il giudice delegato, dott.ssa Francesca Vitale

vista l'istanza del ricorrente [REDACTED] difeso dall'avv.to Rosanna Nardone, per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012;

esaminati la proposta ed il piano depositati in data 10.09.2020 siccome integrati e/o modificati in data 14.12.2020 a seguito dei rilievi formulati dal G.D: con decreto in data 2-3.12.2020;

esaminata la relazione relazione dell'OCC Avv.to Monica Pieroni allegata unitamente al ricorso, come da ultimo integrata in data 14.12.2020

rilevato:

- che parte ricorrente ha proposto un piano quale "consumatore", ex art 6 l. 3/2012. in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale;

- che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, il ricorrente:

non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;

non ha subito per cause ad essa imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che - allo stato - non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio,

ritenuto:

- che allo stato la proposta e/o il piano soddisfano i requisiti di legge salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito alla udienza, come di seguito indicata;

- che, allo stato, la prosecuzione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi - pendente presso il Tribunale di Roma n.r.g. 4734/2020 e promossa da Banca Ifis spa - la cui prossima udienza del 22.12.2020 risulta fissata per l'assegnazione delle somme pignorate,

potrebbe pregiudicare le ragioni del debitore [redacted] per come azionate nel presente procedimento da sovraindebitamento e la stessa fattibilità del Piano;

- ritenuto pertanto di potere disporre cautelativamente la sospensione della detta procedura esecutiva;

visti gli artt. 12 bis e segg della l. 3/2012

PQM

Dispone allo stato la sospensione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi - pendente presso il Tribunale di Roma n.r.g. 4734/2020, promossa da Banca Ifis spa in danno del debitore istante [redacted]

fissa l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del 22.4.2021 h. 12.30; (leperi 2021)

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante il sito WWW.Tribunale.roma.it.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e all'OCC.

Roma, 19.12.2020

Il Giudice

dott. Francesca Vitale
[Signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 21/12/20
[Signature]